



# COMUNE DI SCANNO

*Provincia di L'Aquila*

Numero 2 Del 02-03-24

## DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

**Oggetto:** IMU 2024 - APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI

L'anno duemilaventiquattro il giorno due del mese di marzo alle ore 10:00, in Scanno, nella Sede Municipale, (Sala delle Adunanze) convocato nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica:

SPACONE ANDREA	P	SILLA ANTONIO GIOVANNI	P
DI MARCO TIZIANA	P	CIANCARELLI FERNANDO	P
GIANSANTE MARCO	A	MARONE GIUSEPPE	P
PACE CRISTIAN	P	GIANSANTE CESIDIO	P
CIARLETTA ARMANDO	P	Mastrogiovanni Giovanni	P
GENTILE ANTONIETTA	P		

ne risultano presenti n. 10 e assenti n. 1. Al punto in oggetto.

Assume la presidenza il Signor PACE CRISTIAN in qualità di PRESIDENTE DEL CONSIGLIO assistito dal SEGRETARIO COMUNALE dott. Luzzetti Lucio.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta, previa nomina degli scrutatori nelle persone dei Signori:

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Relaziona diffusamente il Consigliere Marone, chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Ciancarelli chiede di sapere quando si concluderà il dissesto al fine di poter rivedere le tariffe e poi chiede di sapere visto che è stata inserita la tariffa ridotta per l'agricoltura quando vi è l'esclusione per legge. Il Consigliere Marone indica che il dissesto si conclude il 31.12.2024 e che la tariffa ridotta è un format previsto per legge.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Silla indica che si deve intervenire sulla questione delle dichiarazioni e delle imposte IMU per la situazione dei congiunti a cui viene data la seconda casa in comodato. In tempi recenti infatti si è pronunciata la Commissione Tributaria dichiarando l'esclusione e quindi si ritiene che l'Amministrazione debba dare istruzioni al concessionario in tale senso.

Chiesta ed ottenuta la parola il Consigliere Ciancarelli dichiara voto contrario per quello che ha indicato il Consigliere Silla e anche perchè non è stata convocata la Conferenza dei Capigruppo, il Consigliere Giansante Cesidio esprime voto favorevole per la maggioranza, il Consigliere Silla dichiara voto contrario perché le notifiche non sono avvenute nelle forme regolamentati

Dopodichè

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 34 del 06/12/2019 è stato deliberato l'accertamento e la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 246 del D.Lgs n. 267/2000;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 24 del 19/11/2020 il Consiglio Comunale, in attuazione della nota della Prefettura di L'Aquila, ha confermato la dichiarazione dello stato di dissesto finanziario;

## **IL CONSIGLIO COMUNALE**

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"... L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento ..."*;
- al comma 749 che *"... Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali*

*A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 ...”*

- al comma 750, che “... L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 751, che “. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU ...”;

- al comma 752, che “... L'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 753, che “... Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento ...”;

- al comma 754, che “... Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento ...”;

- al comma 759, lett. g bis) che sono esenti, dal 1° gennaio 2023, per il periodo dell'anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, tra gli altri, “... gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all'autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli articoli 614, secondo comma, o 633 del Codice penale o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale. Il soggetto passivo comunica al comune interessato, secondo modalità telematiche stabilite con decreto del Ministro

*dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, il possesso dei requisiti che danno diritto all'esenzione. Analoga comunicazione deve essere trasmessa allorché cessa il diritto all'esenzione ...”;*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale “... È riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni ...”;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019, anche alla luce delle modifiche introdotte dall'art. 1, comma 837, lett. a) della Legge 29 dicembre 2022, n. 197;

Visto il Decreto del MEF 7 luglio 2023 (pubblicato in G.U. n. 172 del 25 luglio 2023) rubricato “*Individuazione delle fattispecie in materia di Imposta Municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 130*”;

Preso atto che l'art. 6-ter del D.L. 132/2023, convertito con modificazioni dalla Legge n. 170/2023 (GU Serie Generale n. 278 del 28.11.2023) dispone che “... *In considerazione delle criticità riscontrate dai Comuni a seguito della fase di sperimentazione, nell'elaborazione del Prospetto di cui all'articolo 1, commi 756 e 757 della legge 27 dicembre 2019, n.160, e tenuto conto dell'esigenza di tener conto di alcune rilevanti fattispecie attualmente non considerate dal predetto prospetto, l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'applicazione informatica messa a disposizione sul portale del Ministero dell'economia e delle finanze, decorre dall'anno di imposta 2025 ...*”.

Visti, inoltre:

- l'art. 1, comma 169, della Legge n. 296/2006 (Finanziaria 2007) per cui “... *Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione.*

*Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno ...”;*

- l'art. 53, comma 16 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 a mente del quale *“...Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione...”;*

- l'art. 172, comma 1, lett. C) del D.lgs n. 267 del 18 agosto 2000, il quale prevede che al bilancio di previsione sono allegati tra i differenti documenti, anche *“... le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali (...) ...”;*

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria;

Richiamata la Delibera C.C. n. 21 del 31/05/2023 con la quale sono state approvate per l'anno 2023, le aliquote e le detrazioni da applicare ai fini IMU;

Visto l'articolo 151 del d.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto il decreto emanato dal Ministro dell'interno in data 22 dicembre 2023 che ha disposto il differimento del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026 da parte degli enti locali al 15 marzo 2024, ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267 (TUEL);

Acquisito agli atti il parere favorevole del revisore dei conti, ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del d.Lgs. n. 267/2000;

Tutto ciò premesso e considerato, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 Favorevoli n. 7 Contrari n. 3 (Silla Ciancarelli Gentile)

### DELIBERA

1. per le motivazioni in premessa, da intendersi integralmente richiamate, di **approvare/confermare**, per **l'anno d'imposta 2024**, le seguenti **aliquote** per l'applicazione dell'Imu:

Aliquota/Detrazione	Misura
Aliquota ridotta abitazione principale e relative pertinenze (solo A/1, A/8 e A/9)	6 per mille
Aliquota ridotta unità immobiliari concesse in uso gratuito a parenti	10,60 per mille
Aliquota ridotta per unità immobiliari concesse in locazione a soggetto che la utilizza come abitazione principale	10,60 per mille
Altri Immobili	10,60 per mille
Immobili a disposizione	10,60 per mille
Aliquota per unità immobiliari ad uso produttivo del gruppo catastale D	10,60 per mille
Terreni agricoli	Esenti
Aree fabbricabili	10,60 per mille
Fabbricati rurali ad uso strumentale	1 per mille

2. di stabilire, nella misura di € 200,00 la detrazione per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nei limiti di legge, dando atto che la stessa si applica altresì agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti Autonomi per le Case Popolari o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP (istituiti in attuazione dell'art. 93 del D.P.R. 24 luglio 1977, n. 616);

3. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art.1, comma 169, della legge n.269 del 2006, il 1° gennaio 2024;

4. di provvedere alla trasmissione per via telematica, mediante inserimento della presente deliberazione nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la successiva pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia, come previsto dall'art. 1, comma 767, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 nelle forme di cui al Decreto 20 luglio 2021 del Ministero

dell'Economia e delle Finanze rubricato *“Approvazione delle specifiche tecniche del formato elettronico per l'invio telematico delle delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate dei comuni, delle province e delle città metropolitane”* (GU Serie Generale n. 195 del 16-08-2021);

Infine, stante l'approssimarsi del termine di legge per l'approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 e per ciò solo della necessità di rendere immediatamente operativa l' articolazione delle aliquote e detrazioni per l'anno 2024, con la seguente votazione, resa per alzata di mano:

Presenti n. 10 Favorevoli n. 7 Contrari n. 3 (Silla, Ciancarelli e Gentile).

### **DELIBERA**

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma IV, del D.lgs 18.08.2000, n. 267 con votazione: Favorevoli n. 7 Contrari n. 3 (Silla, Ciancarelli e Gentile).

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente  
PACE CRISTIAN

Il SEGRETARIO COMUNALE  
Luzzetti Lucio

Il Consigliere Anzianc  
MARONE GIUSEPPE

---

---

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del servizio interessato  
D'Aloisio Davide

**PARERE:** IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile dei servizi finanziari  
D'Aloisio Davide

#### ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

- Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'Albo Pretorio e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi, ai sensi e gli effetti dell'Art. 124, del D.Lgs 267/2000. Scanno, li 21-03-24

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luzzetti Lucio

Pubblicata il \_\_\_\_\_ al N. \_\_\_\_\_

---

---

#### COMUNE DI SCANNO UFFICIO DI SEGRETERIA

Il sottoscritto Segretario Comunale attesta che la su estesa deliberazione è divenuta esecutiva ad ogni effetto di legge, in quanto:

- Sono decorsi i termini di cui all'art. 134, comma 3 del D.Lgs 267/2000
- L'atto è stato dichiarato immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4, D.Lgs 267/2000)  
Scanno, 02-03-2024

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luzzetti Lucio

COMUNE DI SCANNO (AQ)  
Per copia conforme all'originale  
Scanno li \_\_\_\_\_

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott. Luzzetti Lucio